



Battellieri Cristoforo Colombo
Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica
Decorata di Stella d'Argento al merito Sportivo

STATUTO SOCIALE

REGOLAMENTO SOCIALE

Approvati dall'Assemblea dei Soci
in data 18 Maggio 2018

Il presente Statuto e Regolamento
annulla e sostituisce tutti i precedenti



Battellieri Cristoforo Colombo
Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica
Decorata di Stella d'Argento al merito Sportivo

STATUTO SOCIALE

REGOLAMENTO SOCIALE

Approvati dall'Assemblea dei Soci
in data 18 Maggio 2018

Il presente Statuto e Regolamento
annulla e sostituisce tutti i precedenti

INDICE

STATUTO SOCIALE della Battellieri Cristoforo Colombo Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ART. 1	Costituzione - Denominazione	p. 5
ART. 2	Scopo	p. 6
ART. 3	Durata	p. 8
ART. 4	Sede	p. 8

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 5	Patrimonio Sociale	p. 8
ART. 6	Azioni	p. 9
ART. 7	Numero di azioni	p. 10

TITOLO III

SOCI

ART. 8	Ammissione Soci	p. 11
ART. 9	Accoglimento della domanda - Obblighi e diritti dei soci - Recesso	p. 11
ART. 10	Aggregati	p. 13
ART. 11	Presidente onorario	p. 14
ART. 12	Sanzioni	p. 15
ART. 13	Dimissioni - Decadenza - Espulsione	p. 15

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 14	Esercizio sociale - Utili	p. 16
---------	---------------------------------	-------

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

ART. 15	Organi	p. 17
----------------	---------------------	--------------

ASSEMBLEE

ART. 16	Assemblee	p. 18
----------------	------------------------	--------------

ART. 17	Convocazione su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci	p. 19
----------------	--	--------------

ART. 18	Modalità di convocazione	p. 20
----------------	---------------------------------------	--------------

ART. 19	Maggioranze	p. 21
----------------	--------------------------	--------------

ART. 20	Diritto di voto	p. 22
----------------	------------------------------	--------------

ART. 21	Presidenza	p. 23
----------------	-------------------------	--------------

ART. 22	Deliberazioni	p. 23
----------------	----------------------------	--------------

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 23	Composizione	p. 24
----------------	---------------------------	--------------

ART. 24	Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente	p. 25
----------------	--	--------------

ART. 25	Delega di poteri	p. 26
----------------	-------------------------------	--------------

ART. 26	Riunioni	p. 26
----------------	-----------------------	--------------

ART. 27	Funzioni e cessazione dalla carica	p. 27
----------------	---	--------------

ART. 28	Il Presidente	p. 29
----------------	----------------------------	--------------

ART. 29	Assenza o impedimento	p. 30
----------------	------------------------------------	--------------

ART. 30	Gratuità della carica	p. 30
----------------	------------------------------------	--------------

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 31	Composizione - Funzioni	p. 30
----------------	--------------------------------------	--------------

ART. 32	Scioglimento della Società	p. 31
----------------	---	--------------

ART. 33	Cessazione della Società	p. 32
----------------	---------------------------------------	--------------

ART. 34	Regolamenti interni	p. 32
----------------	----------------------------------	--------------

ART. 35	Varie	p. 32
----------------	--------------------	--------------

ART. 36	Rinvio	p. 32
----------------	---------------------	--------------

STATUTO SOCIALE
della
Battellieri Cristoforo Colombo
Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
SCOPO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione

È costituita una Società cooperativa sotto la denominazione

**“Battellieri Cristoforo Colombo Società
Cooperativa Sportiva Dilettantistica”.**

La bandiera della Società è di forma rettangolare e costituita dal colore bianco e verde, disposti orizzontalmente, in modo che il verde si trovi nella parte superiore.

Le modalità d'uso della bandiera sociale, saranno di volta in volta deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2

Scopo

La Società ha scopo mutualistico e, per quanto non stabilito nel presente statuto, è retta dai principi di mutualità e, ai sensi delle leggi vigenti in materia, dalle norme del libro V, Titolo VI del Codice Civile e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla Società per azioni. La Società ha lo scopo di favorire l'esercizio da parte degli associati di attività sportiva dilettantistica anche a carattere non competitivo in varie attività quali l'atletica leggera, il canottaggio, la canoa, il ciclismo e le bocce.

La Società potrà organizzare l'attività ludico didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline su riportate, nonché la gestione di locali di ritrovo e di fini sociali.

Inoltre si propone di organizzare attività motorie, culturali e ricreative finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità della vita.

La Società potrà organizzare eventi sportivi, culturali, ricreativi, feste, manifestazioni, gite, tornei, giochi anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci.

La Società non ha scopo di lucro. I proventi delle attività non potranno in nessun caso essere divisi tra i soci anche in forme indirette.

Il fine mutualistico potrà essere perseguito sia direttamente fornendo i servizi ai soci, sia indirettamente attraverso forme che rispondono sempre agli interessi dei soci e che siano determinate dal Consiglio di Amministrazione.

La Società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi.

La Società è apolitica e apartitica.

La Società potrà aderire o affiliarsi, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione, a Federazioni o Organismi Sportivi Internazionali, Nazionali, Regionali e Provinciali.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà (a titolo meramente esemplificativo):

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuto utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della Società viene stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

Sede

La Società ha sede nel comune di Pavia.
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni nonché l'istituzione e soppressione di sedi secondarie.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 5

Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da numero illimitato di azioni del valore nomi-

- nale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna ed indivisibili;
- b) dalla Riserva Ordinaria;
 - c) dalle eventuali Riserve Straordinarie;
 - d) da elargizioni o donazioni e dai premi che i soci conseguissero in regate od altre manifestazioni sportive alle quali prendessero parte in rappresentanza o per delegazione della Società;
 - e) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri.

ARTICOLO 6

Azioni

È esclusa l'emissione dei titoli azionari e pertanto la qualifica di socio risulterà acquisita con l'annotazione a libro soci.

Le azioni sono nominative e personali non possono essere cedute né in qualsiasi modo sottoposte a pegno od a vincolo, spettando il diritto di recesso ai sensi e nei limiti dell'art. 2530 c.c.

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, ai sensi dell'art. 2534 c.c., nella partecipazione del socio deceduto.

L'organo amministrativo si pronuncia sulla richiesta di subentro presentata dagli eredi con le stesse modalità previste per l'ammissione di nuovi soci.

Si applica l'articolo 2534 terzo comma c.c.

In caso di scioglimento del rapporto associativo la Società provvede, ai sensi dell'art. 2535 c.c. al rimborso della partecipazione agli aventi diritto, limitatamente alla parte di capitale versata dal socio, nonché degli eventuali versamenti in conto capitale, al netto delle eventuali perdite accumulate dalla Società, emergenti dall'ultimo bilancio approvato e previa compensazione con gli eventuali debiti del socio verso la Società a qualsiasi titolo.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato dal socio in sede di sottoscrizione delle azioni.

ARTICOLO 7

Numero di azioni

Nessun socio può possedere un numero di azioni superiori a quelle per legge stabilito per le Società Cooperative.

TITOLO III

S O C I

ARTICOLO 8 **Ammissione Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Possono chiedere l'ammissione alla Società, presentando formale domanda, tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età. Nella domanda dovranno essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, l'impegno a versare l'importo totale delle quote di ammissione (quota di ingresso, azione societaria, quota sociale e corrispettivi dei servizi) con la esplicita dichiarazione di sottoporsi agli obblighi tutti del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni sociali emanate od emanande. La domanda dovrà essere firmata da due soci effettivi presentatori che attestano l'onorabilità del richiedente.

ARTICOLO 9 **Accoglimento della domanda** **Obblighi e diritti dei soci - Recesso**

L'accoglimento della domanda di ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione dal Consiglio d'Amministrazione a sensi dell'art. 2528 c.c e con le modalità previste dal Regolamento sociale. Il Con-

siglio di Amministrazione ha l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 c.c.

I soci hanno l'obbligo:

- di liberare le azioni e di versare i contributi nei termini e nei modi fissati dal Consiglio di amministrazione, nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
- di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, di collaborare al buon andamento della Società e di favorire in ogni modo gli interessi sociali.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle nomine alle cariche sociali;
- di usufruire dei servizi offerti dalla Società e di farne usufruire ai propri aggregati come definiti al successivo art. 10, nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o desideri riferentesi alla gestione sociale;
- di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, se quest'ultimo esiste, quando rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del numero complessivo dei soci iscritti nel libro soci e in regola col pagamento dei contributi.

L'esercizio di tali diritti spetta solo ai soci in regola con la liberazione delle azioni e con il versamento dei contributi.

Ciascun socio può recedere dalla Società esclusivamente nei casi inderogabili previsti dalla legge e si applica in tal caso l'articolo 2532 c.c.

Il recesso non può essere parziale e ha effetto sia per il rapporto sociale che, in deroga all'articolo 2532 c.c., per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il socio che intende recedere dalla Società deve inoltrare, almeno sessanta giorni prima del termine di ogni esercizio sociale, la relativa comunicazione scritta mediante raccomandata postale o a mani al Consiglio di Amministrazione, che adotta le determinazioni previste dall'art. 6) entro il termine dell'esercizio sociale in corso.

La comunicazione di recesso non esime il socio dai versamenti ancora dovuti, compresi quelli relativi all'anno in cui essa è stata presentata.

ARTICOLO 10

Aggregati

Possono accedere ai servizi e ai locali della Società:

- a) il coniuge, l'unito civilmente ed il convivente di fatto del socio qualificato ai sensi della legge

20 maggio 2016 n. 76 e s.m.i., il fidanzato/a del socio effettivo;

- b) i figli d'ambo i sessi del socio o convivente purché di età superiore a 12 anni, facenti parte del nucleo familiare, il fidanzato/a;
- c) i figli di non soci con età compresa fra gli anni 14 e gli anni 18 qualora i genitori o chi ne esercita la potestà abbia a prestare il proprio assenso obbligandosi in proprio.
- d) limitatamente all'uso dei pontili, una sola persona fisica indicata dal socio che non rientra tra quelle di cui ai succitati punti, purché lo stesso socio sia proprietario di una imbarcazione.

Il regolamento determina le modalità dell'accesso degli utenti di cui sopra detti "aggregati" e il contributo annuale dovuto dal socio aggregante.

ARTICOLO 11

Presidente onorario

Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'Assemblea Ordinaria il nominativo del socio che assumerà la carica di Presidente onorario.

Non potrà essere eletto alla carica di Presidente onorario colui che faccia parte del Consiglio di Amministrazione o di altri organi sociali.

Il Presidente onorario non è membro del Consiglio di Amministrazione né ha poteri di rappresentanza. Il Presidente onorario dura in carica fino allo sca-

dere del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua nomina e potrà essere rieletto.

ARTICOLO 12

Sanzioni

La violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento da parte dei soci e dei loro aggregati comporta, seconda la sua gravità, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) sospensione dalla attività sociale per un minimo di giorni 7 ad un massimo di anni 1;
- d) espulsione.

ARTICOLO 13

Dimissioni - Decadenza - Espulsione

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni che dovranno essere comunicate alla Società a mezzo raccomandata spedita almeno due mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale (31 Dicembre); il socio dimissionario non potrà più prendere parte alle deliberazioni sociali ancorché le dimissioni non siano state accettate;
- b) per decadenza, su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione per mancato pagamento

- delle quote di partecipazione o per mancata corresponsione dei contributi annuali;
- c) per espulsione, per inosservanza delle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento e delle delibere degli organi sociali nonché per comportamenti che cagionino pregiudizio alla Società o ne ledano il prestigio o comunque compromettono il funzionamento della Società e il buon rapporto con gli altri soci;
- d) per decesso.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 14

Esercizio sociale - Utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio sociale con i relativi documenti e della relazione sulla gestione.

Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:

- al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, non meno della quota prevista dalla legge;

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermo l'eventuale disposto della normativa speciale in materia circa l'ammontare e i beneficiari dell'attribuzione, non meno della quota stabilita dalla legge;
- la quota di utili non assegnata ai sensi delle lettere precedenti dovrà essere accantonato a riserva.

Anche ai fini di cui all'art 2514 del Codice civile e della vigente normativa in materia di Società sportive dilettantistiche:

- non potranno comunque essere distribuiti dividendi;
- le riserve non potranno essere distribuite ai soci, né essere imputate a capitale;
- in caso di scioglimento, la Società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, a fini sportivi.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 15

Organi

Gli organi sociali sono: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 16 **Assemblee**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2364 c. c. il bilancio potrà essere approvato nel maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea ordinaria delibera su tutte le materie di sua competenza secondo la legge e che vengano posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione, oppure su istanza dei Sindaci o dei soci, che però dovranno rappresentare almeno un decimo della totalità di essi: determina, su proposta del Consiglio di amministrazione, la misura del contributo annuo ordinario, del contributo speciale e straordinario.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria, oltre quelli previsti inderogabilmente dalla legge:

- approvare la relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- eleggere i componenti del Consiglio di Ammini-

strazione e, se lo ritiene, il Presidente al suo interno, nonché eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci, se nominati;

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- decidere su tutte le questioni che l'Organo Amministrativo ritiene opportuno sottoporre all'assemblea e su quelle proposte dai soci (che rappresentino almeno **un decimo** degli stessi) compresa la misura del contributo annuo nonché del contributo speciale e straordinario.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria, oltre quelli previsti inderogabilmente dalla legge:

- deliberare le modifiche statutarie;
- Delibere sullo scioglimento della Società.

L'assemblea ordinaria deve altresì approvare il regolamento e le eventuali sue modificazioni (ai sensi dell'art. 2521 c.c. con le maggioranze previste per la assemblea straordinaria).

ARTICOLO 17

Convocazione su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci

L'assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ove lo richiedano almeno **un decimo** del numero complessivo dei soci iscritti a libro soci.

In caso di richiesta di convocazione dell'assemblea da parte del Collegio Sindacale o dei soci, l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 18

Modalità di convocazione

L'assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e, eventualmente, della seconda convocazione o di quelle successive.

L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o con qualsiasi altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e avere riscontro della ricezione; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

Qualora la Società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio l'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana al-

meno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea: in tale caso il regolamento potrà prevedere che, qualora sia adottata la predetta formalità di convocazione, in aggiunta alla stessa i soci siano avvertiti anche con altro mezzo, specificandone le modalità, senza che ciò assurga comunque a formalità di convocazione, ai fini della validità dell'assemblea. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e, se nominati, di controllo.

ARTICOLO 19

Maggioranze

Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati alle adunanze. Non raggiungendo per l'ora fissata il numero stabilito per la validità dell'Assemblea, la stessa sarà rinviata in seduta di seconda convocazione, che qua-

lora non indicata nell'avviso, dovrà essere riconvocata nei termini di legge.

ARTICOLO 20

Diritto di voto

Nessun socio, qualunque sia il numero delle quote che possiede, può avere in Assemblea più di un voto.

I soci non possono farsi rappresentare nelle Assemblee se non per delega scritta rilasciata ad altro socio effettivo. Ogni socio non può disporre che di una sola delega.

Le riunioni assembleari si svolgono presso la sede della Società o in altro luogo nel Comune di Pavia. Le deliberazioni dell'assemblea, siano esse assunte in sede ordinaria o straordinaria, devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, il nome e cognome dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari

per la tempestiva esecuzione degli eventuali obblighi di deposito e pubblicazione e trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2375 c.c.

ARTICOLO 21

Presidenza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea e nomina un Segretario che redige il verbale.

In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

ARTICOLO 22

Deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentanti nelle adunanze. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.

Lo scrutinio segreto dovrà essere adottato a pena di nullità per le nomine alle cariche sociali e nelle questioni concernenti persone o quando lo richieda la maggioranza dei presenti. In caso di parità per la votazione segreta, la proposta di intende respinta.

Un medesimo oggetto non potrà essere posto all'Ordine del Giorno se non alla distanza di sei mesi dalla precedente deliberazione salvo parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 23 Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque soci e precisamente da un Presidente effettivo e da 4 (quattro) consiglieri.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Tutti gli amministratori, ivi compreso il Presidente, devono essere soci.

Il Presidente ed i membri eletti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

ARTICOLO 24

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

I membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Ove l'assemblea, in sede di nomina, decida di designare essa stessa, tra i membri nominati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'elezione del Presidente deve essere fatta con votazione separata ed in precedenza alla nomina degli altri Consiglieri. Se i candidati a tale ufficio fossero più di due e nessuno raccogliesse la maggioranza dei voti presenti si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

Ove l'assemblea, in sede di nomina, decida di non nominare essa stessa, tra i membri nominati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, quanto ai membri diversi dal Presidente, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti ottenuti tra due o più candidati, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che avranno ricevuto egual numero di voti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dall'assemblea, verrà scelto dal Consiglio stesso tra i suoi membri.

ARTICOLO 25

Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2544 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare nel suo seno un Vice Presidente, un Segretario, un Economo, un Ispettore nautico delegando agli stessi in conformità a quanto previsto dal comma precedente, proprie attribuzioni.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

ARTICOLO 26

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o suo impedimento, del Vice Presidente, ordinariamente

almeno una volta ogni due mesi e perché possa validamente deliberare occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di suffragi prevarrà il voto del Presidente.

ARTICOLO 27

Funzioni e cessazione dalla carica

Al Consiglio di Amministrazione compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione per la gestione della Società, fatto salvo quanto riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) fissa l'ordine del giorno delle assemblee dei soci e loro convocazione;
- b) redige il bilancio consuntivo annuale;
- c) cura il conseguimento dei fini sociali in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) propone all'Assemblea il bilancio di previsione e la misura dei contributi annuali;
- e) adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 12;
- f) adotta i provvedimenti di decadenza ed espulsione di cui all'articolo 13;
- g) delibera in merito all'acquisizione a qualsiasi titolo dei beni mobili e degli impianti sociali;

- h) determina le modalità di utilizzazione di tutti i beni sociali;
- i) delibera in merito alla stipulazione dei contratti relativi al personale che presta servizio presso la Società;
- j) predispone le norme per il funzionamento della sede e degli impianti;
- k) propone all'assemblea la nomina del Presidente onorario di cui all'art. 11;
- l) delibera in merito all'apertura o all'accensione di finanziamenti sotto qualsiasi forma con banche e Società finanziarie e il rilascio di garanzie reali o personali;
- m) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove non nominato dall'assemblea. Ferma restando la possibilità di una decisione assembleare in materia, al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza, per adottare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Qualora sulla stessa materia si pronunci sia l'assemblea straordinaria che l'organo amministrativo sopra delegato, prevale la delibera anteriore nel tempo.

Si applica in ogni caso l'art. 2436 c.c.

Il Consiglio d'Amministrazione può disporre, per fatti di particolare gravità e con provvedimento motivato, la immediata sospensione cautelare del trasgressore, con l'obbligo di avviare immediatamente

il procedimento disciplinare secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Se nel corso dell'esercizio vengono mancare uno o più amministratori, si applica l'art. 2386 del codice civile.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare più della metà degli amministratori, tutti gli amministratori si intendono dimissionari.

Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e decadono dalla carica a seguito dell'accettazione di questi ultimi.

ARTICOLO 28

Il Presidente

Al Presidente è attribuita la rappresentanza giudiziale ed estragiudiziale della Società.

Egli può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili, soggetti a successiva ratifica da parte del Consiglio.

Il Presidente dà esecuzione a tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 29

Assenza o impedimento

In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vice Presidente le loro funzioni, ivi comprese quelle relative alla rappresentanza legale della Società, spettano al Consigliere più anziano di età. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente o del Consigliere Anziano fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del Presidente o del Vice Presidente.

ARTICOLO 30

Gratuità della carica

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

COLLEGIO DEI SINDACI

ARTICOLO 31

Composizione - Funzioni

Qualora ricorrano i requisiti dell'articolo 2409-bis c.c. e fuori dai casi in cui leggi speciali impongano la certificazione del bilancio, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale dovrà essere nominato nei casi previsti all'articolo 2543 c.c.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti preferibilmente tra i soci dall'assemblea, alla quale spetta la nomina del Presidente del Collegio medesimo.

Ove fossero richiesti dalla legge requisiti professionali specifici i Sindaci potranno essere anche non soci, retribuiti secondo le tariffe professionali.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Ai Sindaci sono attribuite le funzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

I Sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 32

Scioglimento della Società

La Società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento della Società.

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori scegliendoli, possibilmente tra i soci.

ARTICOLO 33

Cessazione della Società

Nel caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini sportivi.

ARTICOLO 34

Regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società è disciplinato da un regolamento interno. I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 35

Varie

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti reciproci e con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 36

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti leggi.

Pavia, 18 (diciotto) maggio 2018 (duemiladiciotto).

Allegato B) dell'atto a rogito Notaio Dott. Francesco Gallotti di Pavia del 18/05/2018 n. 6785/5084 di rep.

INDICE

REGOLAMENTO SOCIALE della Battellieri Cristoforo Colombo Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

Parte 1 LA SEDE SOCIALE

ART. 1	Ingresso in sede	p. 35
ART. 2	Orari di apertura	p. 35
ART. 3	Utilizzo locali della Sede e della Casa Galleggiante	p. 36
ART. 4	Utilizzo cantiere e attrezzature	p. 37
ART. 5	Utilizzo armadietti	p. 38
ART. 6	Apertura al pubblico per manifestazioni ufficiali	p. 38
ART. 7	Affissioni all'Albo Sociale	p. 39

Parte 2 VITA SOCIALE

ART. 8	I Soci	p. 39
ART. 9	Responsabilità dei soci	p. 40
ART. 10	Quote di Ammissione	p. 41
ART. 11	Quota Sociale e Servizi	p. 41
ART. 12	Sospensione pagamento quota sociale ...	p. 42
ART. 13	Mancato versamento quota sociale	p. 42
ART. 14	Mancato versamento quota servizio attracco	p. 43

Parte 3
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15	Il Presidente	p. 43
ART. 16	Il Vice Presidente	p. 44
ART. 17	Il Segretario	p. 44
ART. 18	Economo	p. 45
ART. 19	Ispettore Nautico	p. 45
ART. 20	Incarichi speciali	p. 46

Parte 4
USO DEI SERVIZI E DELLE INSTALLAZIONI

ART. 21	Soggetti ammessi	p. 46
ART. 22	Aggregati	p. 47
ART. 23	Ospiti	p. 48
ART. 24	Imbarcazioni sociali	p. 49
ART. 25	Ormeggio imbarcazioni dei soci	p. 50
ART. 26	Ormeggio imbarcazioni di non soci	p. 51
ART. 27	Mancanza utilizzo posteggio fluviale	p. 52
ART. 28	Alaggio imbarcazioni	p. 53
ART. 29	Rinunzia al servizio di attracco	p. 53
ART. 30	Rinunzia al servizio di rimessaggio	p. 54
ART. 31	Servizio di ormeggio sociale	p. 54
ART. 32	Quota del Servizio di ormeggio sociale	p. 55
ART. 33	Accesso degli animali	p. 56
ART. 34		p. 56

REGOLAMENTO SOCIALE
della
Battellieri Cristoforo Colombo
Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

Parte 1

LA SEDE SOCIALE

ARTICOLO 1
Ingresso in sede

La Società Battellieri Colombo, per la ricreazione e lo svago dei propri iscritti, dispone di una sede il cui ingresso è riservato ai soci effettivi, ai loro aggregati e agli eventuali ospiti i quali, tutti, sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del presente Regolamento e di qualsiasi altra disposizione sociale di cui all'art. 9 dello Statuto.

I soci e gli aggregati sono tenuti a mostrare le loro tessere di riconoscimento ogni volta che ne siano richiesti.

ARTICOLO 2
Orari di apertura

Spetta al Consiglio fissare gli orari di apertura della sede e dell'Ufficio di Segreteria dandone notizia con avviso all'Albo sociale.

Il periodo di apertura della casa galleggiante decorre di norma dal 1° Aprile al 30 Settembre di ogni anno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 circa di ogni giorno.

ARTICOLO 3

Utilizzo locali della Sede e della Casa Galleggiante

Ogni socio può usufruire in via eccezionale dell'uso privato del salone, delle sale al pianoterra e il salone della casa galleggiante, limitatamente al periodo di agibilità e di norma quando la Società è chiusa previa domanda scritta motivata al Consiglio di Amministrazione il quale, compatibilmente con le esigenze della Società ed alle condizioni che riterrà opportuno dettare, potrà accordare il proprio parere favorevole.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente a disciplinare le modalità di utilizzo dei locali di cui sopra da parte dei soci e ad autorizzare, in via eccezionale, l'uso degli stessi a soggetti esterni.

Nel caso che la richiesta sia respinta, il Consiglio d'Amministrazione deve fornire al richiedente le motivazioni del diniego.

Il socio al quale è stata concessa l'autorizzazione di usare delle strutture sociali, è ritenuto unico responsabile del buon uso e degli eventuali danni arrecati da coloro che ne usufruiranno.

I minori, i figli dei soci possono accedere in Società ed usufruire degli impianti e delle attrezzature sociali, solo se autorizzati dal padre o da chi ne fa le veci che si renderanno garanti del loro buon comportamento assumendosi tutte le responsabilità derivanti dalla loro presenza in Società.

I minori esterni, invece, possono accedere alla Società solo se autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

Utilizzo cantiere e attrezzature

I soci potranno disporre durante gli orari di apertura della Società dell'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature secondo le norme stabilite dal presente Regolamento e in carenza, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

L'uso del cantiere, in particolare, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ispettore Nautico. Per l'uso della cucina occorre richiedere l'autorizzazione scritta almeno cinque giorni prima dell'utilizzo al Consiglio di Amministrazione e con le modalità fissate dallo stesso.

Il richiedente sarà ritenuto unico responsabile del buon uso e degli eventuali danni arrecati da coloro che ne usufruiranno.

ARTICOLO 5

Utilizzo armadietti

La Società, compatibilmente con le disponibilità, mette a disposizione dei soci che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, gli armadietti per la custodia degli oggetti personali. La quota d'affitto dell'armadietto è annua e deve avvenire unitamente al pagamento della quota sociale.

La rinuncia all'uso dell'armadietto deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende rinunciare. La mancanza di tale comunicazione impegna il socio anche per l'anno successivo.

È proibito custodire negli armadietti materiale infiammabile, acido o maleodorante o che comunque sia in contrasto con il buon gusto del medesimo. La Società declina ogni responsabilità nel merito di quanto è custodito negli armadietti dei soci.

ARTICOLO 6

Apertura al pubblico per manifestazioni ufficiali

In occasione di manifestazioni sociali di carattere ufficiale, il Consiglio di Amministrazione può decidere di aprire la Sede e la Casa Galleggiante al

pubblico dandone comunicazione mediante avviso da affiggersi all'Albo sociale.

ARTICOLO 7

Affissioni all'Albo Sociale

È fatto assoluto divieto di affiggere all'Albo sociale avvisi, comunicazioni o qualsiasi altro materiale senza preventiva autorizzazione dal Presidente o del Segretario, fatta salva la pubblicità di manifestazioni sportive relative agli sport sociali.

Parte 2

VITA SOCIALE

ARTICOLO 8

I Soci

Possono diventare soci effettivi tutte le persone di nazionalità italiana e straniera di ambo i sessi purché abbiano compiuto il 18° anno di età. La procedura per l'ammissione è descritta dall'art. 7 dello Statuto. È vietato ai soci svolgere attività a scopo di lucro, affiggere manifesti, aprire sottoscrizioni, promulgare iniziative che non siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio allo scopo di tutelare i propri diritti ha facoltà di sporgere reclamo al Consiglio di Ammini-

strazione, unico organo avente potere decisionale sulla conduzione della Società.

È dovere di ogni socio, nell'interesse della Società, di segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali infrazioni che dovesse rilevare allo Statuto o al presente Regolamento, da parte di altri soci.

Il socio ha l'obbligo di comunicare alla segreteria della Società tutti i dati (compresi quelli dell'aggregato) eventualmente richiesti, nonché il proprio indirizzo di posta elettronica e/o di posta certificata che verranno utilizzati in conformità alle vigenti leggi, e di comunicare:

- ogni suo cambiamento di residenza;
- ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica e/o certificata.

In caso di accertata inadempienza la Società potrà provvedere direttamente a spese del socio.

ARTICOLO 9

Responsabilità dei soci

I soci sono responsabili dei danni causati alla proprietà sociale da loro stessi, dai loro famigliari e da estranei. Verrà considerato responsabile dei danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature della Società, il socio che prima di averne fatto uso non abbia fatto rilevare un eventuale stato di fatto. L'entità del danno sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione in contraddittorio con il responsabile ed il

socio dovrà provvedere al risarcimento del danno arrecato.

In caso di controversia sull'entità del risarcimento, il socio potrà ricorrere all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 10

Quote di Ammissione

Il Consiglio di Amministrazione può apportare eventuali variazioni alle quote di ammissione (quota di ingresso, azione societaria, quota sociale e corrispettivi dei servizi) che saranno rese pubbliche mediante esposizione all'Albo Sociale. entro il 30 Ottobre di ogni anno.

Nel caso di dimissione di cui alla lett. a) dell'art. 13 dello Statuto, qualora il socio dimissionario decidesse di richiedere la riammissione alla Società non dovrà versare la quota di ingresso, purché la richiesta venga presentata entro 2 (due) anni dalla data della ricezione della lettera di dimissioni.

ARTICOLO 11

Quota Sociale e Servizi

La quota sociale e dei servizi dovrà essere corrisposta semestralmente anche se il socio ne usufruirà parzialmente.

Il socio dovrà versare l'importo relativo alla quota sociale e dei servizi in due semestralità anticipate;

la prima entro il 31 Gennaio e la seconda entro il 31 Luglio di ogni anno.

È facoltà del socio versare le quote di cui sopra in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio di ogni anno. Il socio moroso non potrà asportare l'imbarcazione dalla sede se non previo pagamento dell'intero debito.

ARTICOLO 12

Sospensione pagamento quota sociale

Il Consiglio di Amministrazione può concedere ad un socio effettivo la sospensione del pagamento della quota sociale per un periodo non superiore ad anni due; durante tale periodo il socio non può frequentare la sede sociale ed utilizzare le relative attrezzature.

ARTICOLO 13

Mancato versamento quota sociale

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di espellere il socio che non ha provveduto al pagamento della quota sociale entro le date previste dal precedente art. 11, dopo che allo stesso sia stato notificato il prescritto sollecito.

Qualora nonostante il sollecito il socio risulta inadempiente verrà inviata la diffida con una mora del 10% dell'intera spettanza con avvertimento delle

sanzioni di cui all'art. 13 lett. b) (decadenza) dello statuto.

Il socio espulso non è dispensato dal pagamento delle quote arretrate e qualora si dimostrasse insolvente, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere il pagamento per vie legali.

ARTICOLO 14

Mancato versamento quota servizio attracco

Il socio che non ha provveduto al pagamento della quota annuale per il servizio di attracco e rimesaggio della propria imbarcazione, dopo che allo stesso è stato notificato il prescritto sollecito, perde il diritto del posto ed il punteggio riferito al posto barca verrà azzerato.

Se il socio usufruisse di un posto di attracco alle zattere galleggianti, questo verrà assegnato al socio avente diritto in graduatoria.

Parte 3

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15

Il Presidente

Ad integrazione di quanto previsto dallo Statuto Sociale, vengono di seguito individuate le funzioni dei

singoli componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è il legale rappresentante della Società in qualunque sede amministrativa o giudiziaria o di fronte a terzi.

Ha la responsabilità dell'attività sociale, sovrintende all'amministrazione, vigila e sovrintende la disciplina.

ARTICOLO 16

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 17

Il Segretario

Il Segretario ha la responsabilità diretta dell'Ufficio Segreteria, redige i verbali delle riunioni del Consiglio, tiene la corrispondenza e i libri ufficiali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, cura la posizione dei soci, autorizza le pubblicazioni di avvisi sull'Albo sociale, conserva gli atti della Società di cui ha la controfirma, svolge azioni di coordinamento tra i vari settori della Società.

Inoltre cura la contabilità della Società ed alla tenuta dei relativi libri contabili, svolge attento controllo della gestione economica, presenta periodicamente al Consiglio la situazione contabile, cura l'esazione delle

quote e dei contributi di gestione, nonché il loro versamento nelle casse sociali, presenta periodicamente al Consiglio lo stato della sua gestione accompagnato dalla lista dei soci in arretrato con i pagamenti.

ARTICOLO 18

Economo

L'Economo ha la responsabilità della programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e della loro esecuzione, per gli interventi manutentivi sui beni immobili e mobili della Società. Per gli interventi manutentivi relativi al Cantiere, Casa Galleggiante e Pontili collabora con l'Ispettore Nautico.

Trattiene rapporti con terzi per la fornitura di derrate alimentari e cura la corretta manutenzione delle attrezzature della cucina.

È depositario del libro degli inventari e ne aggiorna il contenuto.

ARTICOLO 19

Ispettore Nautico

L'ispettore nautico è responsabile dell'attività del cantiere, della sicurezza nell'ambiente di lavoro, e del corretto uso delle attrezzature da parte dei dipendenti e soci e ogni altro intervento relativo alle imbarcazioni.

Cura e programma l'alaggio delle imbarcazioni, previo contatto con i soci, e coordinandosi con i dipendenti.

Eventuali richieste da parte dei soci relative alle imbarcazioni private e sociali dovranno pervenire all'Ispectore Nautico che disporrà in merito.

ARTICOLO 20

Incarichi speciali

Altre attribuzioni ed incarichi speciali potranno essere affidati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ad altri componenti il Consiglio stesso o a persone al di fuori del Consiglio, purché soci, quest'ultimi possono partecipare, se richiesti dal Consiglio, alle riunioni dello stesso, ma senza diritto di voto.

Parte 4

USO DEI SERVIZI E DELLE INSTALLAZIONI

ARTICOLO 21

Soggetti ammessi

Oltre ai soci ordinari, sono ammessi alla frequentazione della Società ed all'utilizzo degli impianti ed attrezzature sociali:

- gli aggregati dei soci ordinari di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 10 dello Statuto;
- gli ospiti dei soci con la regolamentazione di cui al successivo articolo 23.

ARTICOLO 22

Aggregati

La procedura di ammissione è analoga a quella dei soci effettivi e, nel caso di cui alle lett. b) e c) dell'art. 10 dello Statuto, deve essere avvallata dalla firma del padre o di chi ne fa le veci.

Il socio versa per l'aggregato la quota sociale pari ad 1/4 (un quarto) ed è esonerato dal pagamento della quota di ingresso dell'aggregato.

L'aggregato nell'anno successivo al compimento del 18° anno di età potrà diventare socio effettivo versando metà quota di ingresso, la quota sociale e i relativi corrispettivi per intero.

Gli aggregati dei soci non hanno titolo per partecipare alle assemblee.

L'aggregato perde il diritto di frequenza alla sede sociale e di utilizzo degli impianti ed attrezzature, qualora il socio di riferimento non sia in regola con il pagamento di spettanza.

L'aggregato del socio proprietario di una imbarcazione, ex art. 10 lett. c) dello Statuto, ha diritto solo ed esclusivamente all'uso dei pontili.

La quota annua che il socio deve corrispondere anticipatamente alla Società, per l'aggregato è stabilita dall'Assemblea dei soci effettivi, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23

Ospiti

Il socio effettivo, ed aggregato maggiorenne, possono ospitare nella Sede sociale e Casa Galleggiante, sotto la loro responsabilità, in via eccezionale persone esterne, compatibilmente con le esigenze della Società.

Si intende per ospite il non socio che usufruisca delle strutture e delle installazioni sportive della Società. Non vengono considerati ospiti, coloro che accedono in Società, accompagnati, dal socio effettivo ed aggregato, ma che non utilizzano le strutture e le installazioni sportive.

Possono accedere alla Sede sociale e Casa Galleggiante persone esterne, purché invitate dai soci per pranzi, cene e serate danzanti della Società, fatto salvo le prescrizione del Regolamento per l'uso della Casa Galleggiante.

Sono considerati ospiti barca coloro che vengono accompagnati da un socio esclusivamente sulle imbarcazioni.

Il socio ed aggregato ospitanti gli esterni, che devono attenersi alle norme che regolano la vita so-

ciale, sono comunque responsabili del comportamento tenuto in sede dai propri ospiti e, pertanto, agli effetti disciplinari, qualunque inosservanza o violazione delle norme regolamentari compiuta dall'ospite, verrà considerata come compiuta dallo stesso socio ospitante.

ARTICOLO 24

Imbarcazioni sociali

La Società mette a disposizione dei soci le imbarcazioni sociali e ai soli soci effettivi un servizio di attracco all'ormeggio sociale e rimessaggio delle imbarcazioni private.

L'uso delle imbarcazioni sociali è riservato al socio. Eccezionalmente, a seguito di richiesta scritta, il Consiglio di Amministrazione può concedere l'uso delle imbarcazioni ai familiari del socio effettivo o ad esterni a condizione che il socio stesso si renda garante e responsabile di tale uso.

L'uso delle imbarcazioni sociali è subordinato alla ratifica, su apposito registro, del nome di chi ne usufruisce, dell'orario di partenza e di quello di effettivo rientro.

È assolutamente vietato portare sulle imbarcazioni sociali persone in numero eccedente al consentito. I soci non potranno usare l'imbarcazione sociale oltre la durata di un giorno senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La Società non è responsabile di eventuali danni a persone, cose o animali, derivati dall'uso delle imbarcazioni sociali da parte dei soci.

Le imbarcazioni verranno attraccate all'ormeggio sociale e rimessate in funzione del miglior utilizzo degli spazi e della loro disponibilità.

ARTICOLO 25

Ormeggio imbarcazioni dei soci

Il servizio di attracco all'ormeggio sociale e di rimessaggio della Società delle imbarcazioni private, è a disposizione dei soci effettivi che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che compatibilmente con il numero dei posti disponibili, ha la facoltà di accettare o respingere le richieste.

Il socio, inoltre, deve fornire i dati relativi al tipo di imbarcazione ed eventualmente quelli del motore comunicando sempre eventuali variazioni. Qualora il socio intenda procedere all'acquisto di una imbarcazione avente caratteristiche di peso, lunghezza, larghezza e forma diverse da quella di proprietà, deve chiedere preventiva autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione, per poter attraccare all'ormeggio sociale con la nuova imbarcazione.

L'attracco all'ormeggio sociale è da considerarsi come posteggio fluviale dell'imbarcazione senza

nessun onere di custodia ne responsabilità connesse, mentre il rimessaggio è inteso come area delimitata per il deposito ed il ricovero della medesima. Le imbarcazioni attraccate alle zattere sociali devono essere corredate dagli opportuni dispositivi (telone impermeabile, agganci di sicurezza, ecc.) in modo da prevenire danni alle medesime ed a quelle degli altri soci ed al complesso nautico, fermo restando la responsabilità del socio per i danni a cose di terzi o della Società.

Il socio che in via eccezionale intende far usufruire autonomamente della propria imbarcazione ad esterni, deve acquisire preventiva autorizzazione dell'Ispettore Nautico.

È vietato lasciare in deposito sulle zattere, nei locali della casa galleggiante ed in cantiere, oggetti e materiali di proprietà dei soci.

ARTICOLO 26

Ormeaggio imbarcazioni di non soci

Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica di posti barca liberi, e sulla scorta di richiesta scritta da parte di persone fisiche/giuridiche non soci, autorizzerà i richiedenti il posto barca al fine di poter ormeggiare la propria imbarcazione ai pontili della Società.

Il soggetto che intende usufruire di questo servizio, dovrà impegnarsi ad accettare le prescrizioni del

Consiglio di Amministrazione mediante la sottoscrizione del modello all'uopo predisposto dallo stesso. La durata del servizio decorrerà dal 1° Aprile al 30 Settembre di ogni anno e la Società provvederà all'eventuale alaggio e recupero dell'imbarcazione stessa e, su specifica domanda dell'utente la Società potrà autorizzare il posteggio fluviale invernale per il restante periodo 30 Settembre - 31 Marzo. La durata del servizio sia estivo che invernale cesserà alla data indicata nella ricevuta di pagamento e il soggetto terzo dovrà, presentare apposita richiesta per un successivo periodo di utilizzo dell'attracco.

L'utente del posto barca non potrà accedere alla Casa Galleggiante né alla Sede Sociale della Società e le imbarcazioni sono di norma ormeggiate per il periodo estivo alla zattera a valle.

La Società si riserva il diritto di revocare l'uso del posto barca, qualora l'utente non si attenga alle prescrizioni imposte dalla stessa.

Il socio effettivo della Società, con le dimissioni dalla stessa, preclude per la durata di tre anni il servizio disciplinato dal presente articolo.

ARTICOLO 27

Mancanza utilizzo posteggio fluviale

Il posto alle zattere galleggianti, assegnato ad un socio che decida di non usufruirne, pur pagando la

quota, verrà assegnato temporaneamente al socio in graduatoria di attesa avente diritto, senza che questi corrisponda alcun indennizzo né al socio assegnatario né alla Società.

ARTICOLO 28

Alaggio imbarcazioni

La Società provvede all'alaggio, al recupero della imbarcazione ed al relativo rimessaggio della stessa. L'alaggio verrà eseguito nel periodo compreso fra il 1° Aprile ed il 30 Aprile di ogni anno (dal lunedì al venerdì), mentre il recupero verrà eseguito tra il 15 ed il 30 del mese di Settembre di ogni anno. Eventuali alaggi o recuperi richiesti in periodi diversi da quelli sopracitati, dovranno essere concordati con l'Ispettore nautico e rimborsati con quota a parte.

ARTICOLO 29

Rinuncia al servizio di attracco

La rinuncia al servizio di attracco e rimessaggio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende rinunciare.

La mancanza di tale comunicazione, impegna il socio anche per l'anno successivo.

Il socio che rinuncia al servizio anche per un solo anno, perde ogni diritto al posto acquisito e qualora fosse in lista di attesa per un posto alle zattere galleggianti, viene automaticamente escluso dalla graduatoria. Una successiva richiesta di poter usufruire del servizio, sarà subordinata alla disponibilità esistente al momento della stessa.

ARTICOLO 30

Rinuncia al servizio di rimessaggio

Il socio che non intende usufruire del servizio di rimessaggio deve darne avviso scritto all'Ispettore nautico entro il 1° Settembre di ogni anno e provvedere in proprio al ritiro dell'imbarcazione.

ARTICOLO 31

Servizio di ormeggio sociale

Il servizio di ormeggio sociale prevede la sola soluzione di attracco alle zattere galleggianti.

I posti alle zattere galleggianti, vengono distribuiti secondo una graduatoria risultante da un punteggio acquisito dai soci che hanno fatto domanda e risultano essere in lista di attesa. I punti della graduatoria vengono assegnati seguendo il seguente criterio:

- a) un punto come anno di anzianità come socio effettivo, fino ad un massimo di dieci punti;

b) cinque punti per ogni anno di possesso ininterrotto del posto barca.

In caso di decesso del socio effettivo, il punteggio in godimento può essere trasferito al socio aggregato familiare, purché questi abbia compiuto il 18° anno di età e diventi socio effettivo.

È concesso al socio lasciare la propria imbarcazione attraccata all'ormeggio sociale anche in periodi non coperti dal servizio, purché si assuma ogni e qualsiasi attività necessaria.

ARTICOLO 32

Quota del Servizio di ormeggio sociale

La quota del servizio stabilita dal Consiglio di Amministrazione, è conseguente alle dimensioni ed al tipo di servizio usufruito. Le soluzioni riferite alle dimensioni sono due:

- a) imbarcazioni di lunghezza fino a mt. 4,50 e cubatura fino a m³ 6;
- b) imbarcazioni di lunghezza fino a mt. 5,50 e cubatura fino a m³ 6.

Ogni metro cubo eccedente i sei, verrà calcolato a parte. Le imbarcazioni ormeggiate a spina di pesce, si intendono come facenti parte del precedente punto "a".

Ogni socio potrà usufruire del servizio di attracco e rimessaggio anche con due imbarcazioni, fatto salvo la disponibilità.

ARTICOLO 33

Accesso degli animali

È concesso l'accesso in Società ai cani dei soci purché provvisti di museruola e tenuti al guinzaglio. Il proprietario sarà ritenuto responsabile dei danni provocati dai medesimi.

ARTICOLO 34

Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti e qualsiasi altra disposizione in merito. È reso operante dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Allegato C) del Verbale Assemblea dei Soci
del 18/5/2018

Battellieri Cristoforo Colombo
Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

VIALE LUNGO TICINO SFORZA, 40 - 27100 PAVIA
TEL. 0382538402

e-mail: segreteria@battelliericolombo.it
PEC: segreteria@pec.battelliericolombo.it
N° iscrizione CCIAA 190606
P. IVA 00879730182 - C.F. 80001550187
